

*Le radici storico-dogmatiche dell'offerta al pubblico. Alla riscoperta dell'art. 1336 c.c.*, di Roberto Siclari

La letteratura moderna sull'offerta al pubblico trascura di norma il profilo diacronico dell'istituto. Nella visione corrente l'ingresso dell'art. 1336 nel codice del '42, in contrappunto al silenzio del codice Pisanelli, è assunto di fatto come il reale punto di avvio della "storia" giuridica della figura. Questo approccio si combina con la tendenza a privilegiare il ragionamento esegetico e a ridimensionare la portata precettiva della regola, che viene generalmente descritta come norma ridondante, puramente ricognitiva o al più d'interpretazione sussidiaria. Partendo dall'analisi della letteratura tedesca e italiana fiorita tra l'Ottocento e il Novecento, il saggio si propone quindi di tematizzare una lettura "storicamente orientata" dell'art. 1336, primo comma, quale norma introduttiva di un criterio di qualificazione oggettivo calibrato sulla fattispecie dell'offerta al pubblico, e di abbozzare una prima traccia dei possibili sviluppi ermeneutici e sistematici di una futura ricerca.

Modern literature on the offer to the public usually overlooks the diachronic profile of the concept. In the current view, the introduction of art. 1336 in the '42 Code, where the Pisanelli Code was silent, is assumed to be the real starting point of the legal "history" of the figure. This approach matches the tendency to favor exegetical reasoning and to reduce the normative value of the rule, which is thus described as redundant or at most of subsidiary relevance. Starting from the analysis of the German and Italian literature that flourished between the 19th and 20th centuries, the essay therefore attempts to conceptualise a 'historically oriented' reading of art. 1336(1) as the provision that can introduce an objective qualification criterion referring exclusively to the case of the offer to the public, and to sketch an outline of the possible hermeneutical and systematic developments of a future research.

*L'autointegrazione correttiva del consumatore*, di Maria Carmela Venuti

Nel contesto della dir. 93/13/CEE il contributo si interroga sulla plausibilità di un recupero da parte del consumatore del potere contrattuale nella vicenda successiva all'accertamento della vessatorietà di clausole. Individua addentellati positivi in tale direzione nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia che, a determinate condizioni, ammette che il giudice nazionale, impossibilitato a percorrere altre soluzioni al fine di tutelare il consumatore, possa disporre il rinvio delle parti ad una trattativa, volta a stabilire tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale che tenga conto dell'obiettivo di tutela del consumatore sotteso alla direttiva 93/13. Siffatta rinegoziazione successiva tra professionista e consumatore con finalità sostitutivo-correttiva della clausola vessatoria si rivela soluzione meritevole di apprezzamento nel moderno sistema delle relazioni di mercato.

In the context of the dir. 93/13/EEC the study questions the plausibility of consumer recovery of bargaining power in the event following the assessment of the unfairness of clauses. It identifies positive aspects in this direction in the recent jurisprudence of the Court of Justice which, under certain conditions, admits that the national court, unable to pursue other solutions in order to protect the consumer, could order the referral of the parties to negotiations, seeking to establish an effective balance between their rights and obligations taking into account in particular the objective of consumer protection underlying Directive 93/13. Such subsequent renegotiation between professional and consumer with the aim of replacing and correcting the unfair term seems to be a welcomed solution in the modern system of market relations.

*La nullità della clausola claims made "impura" nella giurisprudenza*, di Tommaso Febbrajo

Il saggio illustra come le clausole claims made "impure", nella loro versione più "estrema", cioè senza correttivi di sorta, nonché quelle con correttivi minimali (con ciò intendendosi coperture pregresse o sunset clause dalla durata inferiore al termine prescrizione decennale), non siano compatibili con il nostro ordinamento giuridico. E ciò già alla luce dell'indicazioni

rilasciate dalle due pronunce a Sezioni Unite della Cassazione del 2016 e del 2018, che hanno tracciato con sufficiente chiarezza nel mercato di riferimento, il discrimen tra «lecito» e «illecito». Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha di fatto ignorato gli esiti dirimenti raggiunti dalle Sezioni Unite, rimanendo fedele all'approccio iniziale basato sul metodo case by case, continuando ad affermare che le clausole claims made, comprese quelle "impure", sarebbero da ritenersi sempre valide, salvo la prova del contrario.

The essay illustrates how the so called "mixed" or "non-pure" claims made clause, in their most "extreme" version i.e., without any corrective measures, as well as those with minimal corrections (by which is meant retroactive coverage or sunset clauses of a duration shorter than the ten-year statutory limitation period), are not compatible with Italian legal system. And this already in light of the indications issued by the two rulings of the Italian Supreme Court (United Chambers) in 2016 and 2018, which have drawn with sufficient clarity, within the relevant market, the distinction between what is "lawful" and "unlawful". Nevertheless, subsequent case law has effectively ignored the conclusive outcomes reached by the United Chambers, sticking to the initial approach based on a case-by-case method, continuing to assert that claims-made clauses, including the "mixed" ones, should always be considered valid unless proven otherwise.

*Il neuromarketing nel quadro giuridico europeo: riflessioni sulle opportunità e sui rischi per i soggetti vulnerabili*, di Ilaria Garaci

L'articolo esamina la capacità delle fonti normative vigenti di rispondere alle nuove esigenze di tutela della persona rispetto alle pratiche di neuromarketing e alla diffusione delle c.d. neurotecnologie del consumo, con particolare attenzione alla protezione delle persone più vulnerabili. L'analisi è limitata ai principali e più recenti strumenti di regolazione europea del mercato unico digitale, quali il GDPR, il Digital Services Act e l'Artificial Intelligence Act, per valutarne l'adeguatezza, con particolare riguardo ai due aspetti essenziali della dimensione umana: la privacy, da un lato, la libertà decisionale, dall'altro.

This article examines the capacity of current regulatory sources to respond to the new needs for the protection of the individual with respect to neuromarketing practices and the expansion of the so-called consumer neurotechnologies, with particular attention to the protection of the most vulnerable. The analysis is limited to the main and most recent European regulatory instruments of the digital single market, such as the GDPR, the Digital Services Act and the Artificial Intelligence Act, in order to assess their adequacy, with particular regard to the two essential aspects of the human dimension: privacy, on the one hand, and freedom of decision-making, on the other.

*Diligenza e risultato nell'obbligazione di transizione climatica*, di Federico Pistelli

Lo scritto esamina lo sviluppo e l'inquadramento giuridico dell'obbligo di transizione climatica, concentrandosi in particolare sulle implicazioni civilistiche del passaggio dall'impegno volontario ai piani di transizione climatica obbligatori. Dopo aver delineato l'impatto degli accordi internazionali, come l'Accordo di Parigi, lo scritto discute l'integrazione del diritto ambientale con i diritti umani, in particolare attraverso gli articoli 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che sono spesso citati per sostenere un dovere positivo degli Stati e delle imprese verso la decarbonizzazione. Lo scritto analizza la "Due Diligence climatica" ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva sulla Due Diligence di Sostenibilità delle Imprese (CS3D), che impone alle grandi imprese di attuare piani di transizione climatica. L'obiettivo è quello di esaminare criticamente la distinzione tra obblighi di mezzi e di risultati nel contesto della Due Diligence climatica e fornire criteri per valutare la non conformità delle imprese agli obiettivi climatici.

The paper examines the development and legal framing of the obligation for climate transition, particularly focusing on civil implications of the swift from the voluntary commitment to

mandatory climate transition plans. After outlining regulatory pressures and the impact of international agreements, such as the Paris Agreement, the paper discusses the integration of environmental law with human rights, notably through Articles 2 and 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR), which are often cited to argue for a positive duty of states and corporations toward decarbonization. The paper explores "Climate Due Diligence" under Article 22 of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D), which mandates that large corporations implement climate transition plans. The analysis critically examines the distinction between obligations of means versus results in the context of Climate Due Diligence and provides criteria for assessing corporate non-compliance with climate targets.

*Maternità surrogata, dignità e principio personalista*, di Beniamino PARENZO

Dopo avere sottoposto a critica, per contrarietà al diritto eurounionale, la recente novella che ha reso il divieto di maternità surrogata di cui all'art. 12, co. 6, l. n. 40/2004 "reato universale", il saggio si sofferma a indagare il fondamento giustificativo del divieto stesso, concordemente rinvenuto nella tutela della dignità della persona umana. All'esito dell'indagine, si giungerà a ipotizzare l'esistenza di taluni "casistici spazi di liceità", che devono ritenersi esulare dall'ambito applicativo della disposizione in parola in quanto concretamente inoffensivi del bene giuridico che la medesima intende salvaguardare.

After having criticized the recent reform that has made the surrogacy's prohibition in art. 12, co. 6, l. n. 40/2004 a "universal crime" as being contrary to European Union law, the essay dwells on investigating the basis of the prohibition itself, which is unanimously found in the protection of the dignity of the human being. At the outcome of the investigation, we will come to assume the existence of "specific areas of lawfulness", which must be considered to be outside the scope of application of the provision in question as concretely inoffensive of the dignity that it is intended to be safeguarded.

*L'interesse creditorio nella struttura del rapporto obbligatorio e del sinallagma contrattuale. Rilevanza e modelli di regolamentazione*, Luca MORISI

Il saggio prende spunto da alcune recenti pronunce che ricollegano al venir meno dell'interesse creditorio ex art. 1174 c.c. – in termini di sopravvenuta inutilità della prestazione dovuta – l'estinzione del rapporto obbligatorio nonché, in applicazione dell'art. 1463 c.c., del contratto in cui esso trova fonte. L'obiettivo è, dunque, quello di vagliare la tenuta di tale impostazione adottando prospettive differenti, seppur strettamente intrecciate. La prima, che muove dal diritto delle obbligazioni, di natura sistematica: sostenendo che il vincolo obbligatorio si scioglie al venir meno del suo elemento funzionale, si teorizza l'esistenza di una causa atipica di estinzione dell'obbligazione, contravvenendo al principio di tipicità delle stesse. L'altra, condotta dalla specola della teoria generale del contratto, equitativa: inducendo da tale vicenda la cessazione del vincolo contrattuale per il tramite dell'art. 1463 c.c., si ammette che il debitore sopporti il rischio di tale causa estintiva (*casum sentit debitor*), e che, di conseguenza, nulla gli sia dovuto anche nei casi in cui tale soggetto abbia anticipato costi o sostenuto spese in vista di un adempimento poi divenuto impossibile.

The essay takes its cue from some recent rulings that link the lack of creditor interest under art. 1174 c.c. – in terms of the supervening uselessness of the due performance – to the extinction of the obligation relationship, as well as, in application of art. 1463 c.c., to the contract from which it originates. The objective is, therefore, to examine the validity of this approach by adopting different perspectives, albeit closely intertwined. The first perspective, which derives from the law of obligations and is systematic in nature, argues that the obligation is dissolved when its functional element ceases to exist. This leads to the theorization of an atypical cause for the extinction of the obligation, which contravenes the

principle of typicity. The other perspective, guided by the lens of the general theory of contracts, is equitable in nature: it infers from this situation the termination of the contractual bond through art. 1463 c.c., admitting that the debtor bears the risk of this extinguishing cause (*casum sentit debitor*), and that, consequently, nothing is owed to them even in cases where the debtor has incurred costs or expenses in anticipation of a performance that has subsequently become impossible.

*Luci e ombre delle piattaforme di crowdfunding donation*, di Emanuela Morotti

Il presente studio esamina le criticità delle piattaforme di crowdfunding donation, concentrandosi sui rischi derivanti dalla mancanza di un quadro normativo adeguato. Tra i problemi più significativi emergono l'asimmetria di potere tra piattaforme e utenti, nonché la potenziale utilizzazione di queste per scopi illeciti.

This study examines the challenges faced by donation-based crowdfunding platforms, focusing on the risks posed by the absence of a suitable regulatory framework. It delves into specific issues, including the imbalance of power between platforms and users, and the potential for platform misuse for illegal activities.

*Il contributo delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni interprofessionali verso una regolazione sostenibile: un percorso in via di definizione*, di Domenico Cristallo

Il presente scritto analizza le recenti novità in materia di organizzazioni di produttori (OP) e organizzazioni interprofessionali (OI), introdotte a seguito della nuova Pac 2023-2027. L'analisi evidenzia come le scelte di politica del diritto hanno comportato l'adeguamento in termini assiologici di siffatti soggetti collettivi, incidendo sia sui profili strutturali della disciplina, sia funzionali verso l'adeguamento agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ne risulta un quadro in costante evoluzione, all'interno del quale il ruolo dell'autonomia privata assume una nuova centralità nella definizione delle regole del mercato.

This paper analyses the recent developments concerning producer organisations (POs) and interbranch organisations (IOs), introduced under the new CAP 2023-2027. The analysis highlights how political choices in the legal field have led to the axiological adaptation of these collective entities, affecting both the structural aspects of the regulation and the functional aspects towards alignment with sustainable development goals. The result is in a constantly evolving framework, within which the role of private autonomy gains market rules takes on a new centrality.

*Il mediatore e l'affare concluso a seguito dell'esercizio della prelazione agraria*, di Marco Monticelli

Il saggio ha ad oggetto la discussa questione del diritto dell'intermediario di ricevere il compenso per l'attività di mediazione svolta, a seguito dell'esercizio, da parte del coltivatore diretto del fondo contiguo rispetto a quello oggetto di un contratto (preliminare) di vendita, del diritto di prelazione a questi attribuito ai sensi dell'art. 8 della l. 26.05.1965, n. 590 (diritto esteso al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, dall'art. 7 della l. n. 817/1971).

The essay concerns the controversial issue of the intermediary's right to receive compensation for the mediation activity carried out, following the exercise, by the direct farmer of the land adjacent to that which is the subject of a (preliminary) contract of sale, of the right of pre-emption attributed to them pursuant to art. 8 of the law. 05.26.1965, n. 590 (right extended to the direct farmer who owns land bordering land offered for sale, by art. 7 of law no. 817/1971).

*Liberalità in conto di legittima e rappresentazione: la sopravvivenza dell'art. 552 c.c. in una recente sentenza. Alcune riflessioni a margine di Cass. 12813/2023*, di Vittorio Bernardi

Nella decisione in commento, la Corte di Cassazione prende posizione sulla interpretazione dell'art. 552 c.c. In particolare, la Corte si sofferma sul problema della sorte delle liberalità in

conto di legittima in ipotesi di rappresentazione; pur restando "sulla quota di legittima" esse non si trasmettono ai discendenti di colui che ha rinunciato ai propri diritti riservati. La Corte analizza inoltre la più generale ratio della norma: e le riflessioni dei giudici di legittimità mettono in luce i notevoli dubbi interpretativi ancora esistenti sulla sua attuale portata precettiva.

In the decision under comment, the Court of Cassation takes a stance on the interpretation of Article 552 of the Civil Code. In particular, the Court focuses on the issue of the fate of donations considered as part of the legitimate portion in cases of representation; although these donations pertain to the "legitimate portion," they are not transferred to the descendants of the person who has renounced his or her reserved rights. The Court also analyzes the broader rationale of the provision: the judges' reflections highlight the significant interpretative doubts that still exist regarding its current preceptive scope.